

CAMERA DEI DEPUTATI N. 457

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BERLINGUER, PIERACCINI, ANGELUCCI, ASSENNATO, AUDISIO, BARONTINI, BERTOLDI, FALETRA, FERRI, GHISLANDI, LENOCI, LIZZADRI, LUZZATTO, NICOLETTO, PASSONI, PREZIOSI COSTANTINO**

Presentata il 25 ottobre 1958

Adeguamento ed equiparazioni nel trattamento economico dei sottufficiali e gradi inferiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo Guardie di finanza, dei Carabinieri, della Pubblica sicurezza, degli Agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura il Parlamento si rese più volte interprete del giustificatissimo malumore dei sottufficiali e gradi inferiori delle Forze armate e dei Corpi militari speciali e militarizzati per l'inadeguato trattamento economico che non soltanto era notevolmente inferiore a quello di altre categorie di dipendenti statali, ma anche gravemente differenziato soprattutto per le pensioni in danno di quei militari che erano stati compresi nella legge di sfollamento, di quelli che avevano prestato servizio come richiamati e trattenuti senza che se ne tenesse conto agli effetti della pensione o che erano stati collocati in quiescenza in periodo non recente.

Questi problemi furono perciò prospettati in molte interrogazioni ed interpellanze, nei dibattiti sui bilanci e formarono anche oggetto di numerose proposte di legge presentate da esponenti di vari gruppi parlamentari. Basterà citare, per la Camera, la proposta Berlinguer (n. 1659 del 13 maggio 1955), Lizzadri (n. 2730 del 7 giugno 1956), Buffone ed altri (n. 2780 del 12 marzo 1957),

Carcattera ed altri (n. 2933 del 20 maggio 1957), Cappugi ed altri (n. 3042 del 13 luglio 1957), Greco ed altri (n. 3247 del 25 ottobre 1957).

È superfluo trascrivere le ragioni di giustizia, di umanità ed anche di decoro nazionale illustrate in tali proposte che fanno parte degli atti della Camera. Basterà ricordare che in esse si precisava, in via generale, come i sottufficiali costituissero il nerbo delle Forze armate e dei vari Corpi militari o militarizzati e come la loro preparazione professionale esigesse sempre maggiori qualità di cultura tecnica, tanto da rendere prezioso ed insostituibile il loro contributo anche in caso di richiami; e si sottolineava pure che se spesso i limiti di età e di servizio erano inferiori per essi a quelli dei dipendenti civili, non poteva non tenersi conto che questo servizio veniva prestato con maggior sacrificio perché non soggetto ad orario, mentre su di esso pesavano più frequenti trasferimenti e più duri rischi; comunque questi limiti di età e di servizio non giustificavano mai che la legge li costringesse ad una condizione di vita di

particolari ristrettezze dopo il collocamento a riposo. Altrettanto può dirsi per i gradi inferiori (appuntati, caporali, ecc.).

La disparità del trattamento pensionistico fu aggravata dalla legge delega che escludeva, con la Magistratura, anche le Forze armate; e le leggi del 1954 e i decreti Presidenziali 19 e 20 dell'11 gennaio 1956 furono considerati, in sostanza, come provvedimenti relativi quasi esclusivamente allo Stato giuridico, non alle condizioni economiche.

Di alcune delle citate proposte di legge e di altre analoghe non fu neppure iniziato l'esame: di altre l'esame fu iniziato, ma non portato a compimento; di qualche altra l'approvazione in un ramo del Parlamento non impedì la decadenza nell'altra Camera. Tuttavia esse costituiscono anche oggi una importantissima testimonianza dell'orientamento assunto sin da allora da una larga maggioranza parlamentare per la risoluzione dei problemi che venivano prospettati.

Per quanto riguarda il trattamento pensionistico, richiamandoci sempre alle relazioni introduttive di tali proposte, diremo che esse affrontarono anzitutto la questione generale di un miglioramento di tutte le pensioni ed alcuni problemi particolari di equiparazione di esse.

Una di tali ultime questioni, precisata dalle proposte Berlinguer, Cappugi ed altri, poneva in risalto la dolorosa condizione creata dalle leggi di sfollamento con le quali si era interrotta la carriera di molti militari con la illusione che essi potessero poi trovare altro impiego di lavoro, mentre la disoccupazione sempre in aumento deluse tale speranza, sicché le indennità concesse presto si volatilizzarono anche a causa della progressiva svalutazione monetaria. Si noti, a questo proposito, che il sistema posto in essere con tali leggi di sfollamento era nuovo ed assai più gravoso di quello adottato dopo la prima guerra mondiale.

Si prospettava inoltre la situazione particolarmente dolorosa per i militari trattenuti e richiamati in servizio senza che del periodo relativo si tenesse conto agli effetti della pensione; dei militari collocati in congedo assoluto per infermità a causa di servizio, ecc.

Un problema speciale, pure posto in rilievo (proposte Lizzadri ed altri) riguardava gli ex marescialli maggiori, marescialli capi e gradi corrispondenti, non equiparati a quegli aiutanti di battaglia che furono investiti di tale funzione come qualifica non come grado differenziato ed ai quali era stata tuttavia concessa una pensione maggiore, probabil-

mente soltanto perché erano in numero limitatissimo, sicché questo differenziato trattamento non richiedeva un sensibile onere finanziario.

Come si è detto, le iniziative parlamentari rispecchiavano una generale esigenza di riforme. Ma è bene aggiungere che questa necessità fu anche riconosciuta valida dallo stesso Ministro della difesa, onorevole Taviani, il quale, con nota del 22 aprile 1957, foglio 12874, la segnalò al Ministro del tesoro; le difficoltà di provvedimenti legislativi vennero appunto da tale Dicastero e, pare, dalla Ragioneria generale dello Stato; sicché, in conclusione, non si poté mai ottenere che si approvassero le richieste provvidenze legislative pur ritenute universalmente giustifichatissime.

Nella recente campagna elettorale per le elezioni politiche, precisi impegni furono assunti da esponenti di molti partiti e da uomini di Governo responsabili; il Ministro onorevole Taviani affermò che un accordo con i Ministeri finanziari era stato finalmente raggiunto ed il nuovo Ministro della difesa e vice presidente del Consiglio onorevole Segni, nell'intervento al Senato sul bilancio del suo Dicastero (seduta 28 luglio 1958) confermò tale accordo a riaffermò il proposito favorevole del Governo per un riordinamento della materia che creasse nuove condizioni economiche e morali ai sottufficiali di tutte le specialità in pensione. Ma nella successiva risposta alla interrogazione n. 19 dell'onorevole Berlinguer lo stesso Ministro si limitava a dire che il problema era allo studio.

Alcune proposte di legge sono già state presentate anche in questa Legislatura, in termini pressoché analoghi. Ad esse si aggiunge oggi la presente proposta di carattere più ampio e con maggiori estensioni.

Per quanto riguarda le pensioni, in essa, come nelle altre, non si postula quell'adeguamento maggiore che pure apparirebbe giustificato, e cioè il ripristino, per le pensioni, della aliquota dei nove decimi sull'ultimo stipendio o paga o retribuzione goduta in servizio; ma, tenendosi conto che tale percentuale è stata spesso ridotta anche al 61 per cento con lievissimi aumenti successivi, nell'articolo 1 si propongono nuovi coefficienti che potranno sollevare i sottufficiali e gradi inferiori, e le loro famiglie dalla condizione di gravissime ristrettezze in cui versano e nell'articolo 2 si prevede un nuovo trattamento pensionistico estendendolo anche agli sfollati, ai richiamati o trattenuti in servizio, ai collocati a riposo per infermità a causa di servizio, ed a tutti

coloro che sono stati collocati in pensione anteriormente all'11 gennaio 1956, a prescindere dagli anni di servizio prestati e dalla data di collocamento in pensione.

Questa ultima richiesta tende a riparare ad una intollerabile disparità di trattamento di cui sono vittime in genere i pensionati più vecchi e perciò più bisognosi, il che si risolve anche in una loro profonda umiliazione di fronte al colleghi di pari grado collocati in pensione in data più recente. Vi sono, infatti, moltissimi casi nei quali, per esempio, un maresciallo a riposo ha un trattamento di quiescenza pari od inferiore ad un vicebrigadiere collocato in pensione qualche anno dopo di lui; sicché si ascoltano le dolorose recriminazioni di qualche vecchio pensionato il quale non dissimula di aver acquistato la certezza di essere stato retrocesso di grado al momento in cui si concludeva il suo servizio!

Nell'articolo 3 si precisa che anche le pensioni di reversibilità devono essere riva-

lutate sulla base dei miglioramenti previsti nei due precedenti articoli.

L'articolo 4 riguarda la decorrenza dei provvedimenti; una decorrenza è stabilita per i miglioramenti previsti dall'articolo 1. Ben a ragione si sarebbe potuta fissare tale decorrenza a partire dalla data della legge delega, ma si è ritenuto più opportuno farla risalire al 22 aprile 1957, data della riferita nota del Ministro onorevole Taviani che già costituiva un impegno del Governo per la soluzione del problema.

Per quanto invece riguarda i militari e gradi inferiori a cui si riferisce l'articolo 2, sembra invece giusto che le equiparazioni ad essi concesse abbiano la decorrenza dell'11 luglio 1956, data in cui si determinò in misura già spiccata la sperequazione.

Le norme previste nei primi tre articoli sono estese ai superstiti.

I successivi articoli si riferiscono alla copertura finanziaria ed alla entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni dei sottufficiali e gradi inferiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, dei Carabinieri, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e delle Guardie forestali sono rivalutate in base alle seguenti modificazioni di coefficienti alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:

a) aiutanti di battaglia, marescialli maggiori e marescialli capi e gradi corrispondenti, coefficiente 271;

b) maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, coefficiente 229;

c) sergente maggiore e gradi corrispondenti, coefficiente 190;

d) sergente e gradi corrispondenti, coefficiente, 160;

e) caporali maggiori e gradi corrispondenti, coefficiente 140;

f) caporali e gradi corrispondenti, coefficiente 125;

Rimangono immutate le norme in vigore relative agli altri assegni dovuti per la qualifica militare degli stessi militari.

ART. 2.

Il trattamento di quiescenza è rivalutato in base al nuovo inquadramento previsto nel precedente articolo ed è esteso con i medesimi coefficienti a tutti i predetti militari collocati in pensione anteriormente all'11 gennaio 1956, a prescindere dalla data di tale collocamento a riposo e dagli anni di servizio prestato, ivi compresi i periodi di richiamo e di trattenuta in servizio, nonché agli sfollati ed ai collocati in congedo assoluto per ferite e infermità contratte in servizio.

ART. 3.

Sono pure rivalutate sulla base delle modificazioni di cui agli articoli precedenti le pensioni di riversibilità per i superstiti dei militari indicati negli stessi articoli.

ART. 4.

La decorrenza per i provvedimenti stabiliti nella presente legge viene fissata alla data del 22 aprile 1957 per i militari di cui all'articolo 1 e per i loro superstiti ed alla data dell'11 luglio 1956 per i provvedimenti in favore dei militari di cui all'articolo 2 e dei loro superstiti.

ART. 5.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.